

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**Decreto 10 maggio 2018  
(G.U. 17 maggio 2018, n. 113)**

**Disposizioni transitorie in materia di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C.**

il Ministro dell'interno  
di concerto con  
il Ministro dell'economia e delle finanze  
e  
il Ministro dello sviluppo economico

Vista la legge 1° marzo 1968, n. 186, recante «Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici»;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 recante «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni;

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, n. 764/2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE;

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85 che attua la direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, che sostituisce la direttiva 94/9/CE;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 1990, recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 1990, n. 76;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 12 settembre 2003, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m<sup>3</sup>, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2003, n. 221;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 22 novembre 2017, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2017, n. 285;

Attesa l'esigenza di adottare una norma transitoria che consenta un più graduale passaggio alla nuova regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C;

Decreta:

Art. 1.  
Norma transitoria <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Vedasi, in merito a quali aspetti di conformità alle specifiche tecniche ed a quali misure di sicurezza antincendio fare riferimento per l'uso di contenitori distributori, conformi alle specifiche tecniche dei precedenti decreti (aventi in particolare bacini di contenimento pari al 50% della capacità geometrica massima), il sesto chiarimento della Circolare n° 1/2018 – prot. n. 11468 del 29/08/2018, che a tal proposito riporta «Il Decreto a fianco indicato (DM 10/05/2018. N.d.A.) consente che, entro il 17 febbraio 2019, possono essere commercializzati ed installati Contenitori Distributori conformi alle specifiche tecniche dei precedenti Decreti (aventi in particolare bacini di contenimento pari al 50% della

1. La commercializzazione e l'installazione dei contenitori-distributori di tipo approvato conformi alle specifiche tecniche contenute nel decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 1990 recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri » e nel decreto del Ministro dell'interno del 12 settembre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m<sup>3</sup>, in contenitori distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto», è consentita per un periodo non superiore a nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contenitori-distributori prodotti prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 22 novembre 2017.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

---

capacità geometrica massima), purché l'apparecchiatura sia stata realizzata entro il 5 gennaio 2018 (data entrata in vigore del Decreto 22 novembre 2017).

Dopo il 17 febbraio 2019, i contenitori-distributori con bacino di contenimento pari al 50% della capacità geometrica massima, potranno continuare ad essere utilizzati solo se in regola con i procedimenti di prevenzione incendi.

Si precisa che tale disposizione è valida solo per le caratteristiche costruttive del prodotto "contenitore-distributore", mentre devono comunque essere rispettati le altre misure di sicurezza di cui all'allegato al Decreto 22 novembre 2017." N.d.R.